

Rep 8065  
del 29/11/2021

Prot 30870  
del 29/11/2021  
Cl 3134.16/67/2019

## Ministero della Cultura

### SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E PER LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO

Opere di conservazione del Patrimonio Artistico Nazionale.  
D.LGS. n. 42 del 2004 s.m.i., DM 22 agosto 2017, n. 154

#### CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CAPPELLA DI SAN GIACINTO ANNESSA AL COMPLESSO DI VILLA BELLAVISTA A BUGGIANO (PT), DI PROPRIETÀ DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, (O.N.A.)

#### Premesso

- che il complesso denominato "Villa o Castello di Bellavista", per il suo rilevante interesse artistico e architettonico è stata sottoposta a tutela ai sensi del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio con D.M. 18/09/1957;
- che le parti hanno stipulato apposito protocollo d'intesa "Protocollo d'intesa (prot. SABAP-FI n.19349 del 29/09/2020) per il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico artistico del complesso monumentale denominato "Villa o castello di Bellavista";
- che ai sensi degli obiettivi individuati con suddetto protocollo d'intesa la Soprintendenza con D.S. n. 565 del 16.11.2021 ha approvato il progetto relativo alla Perizia n. 157 in data 01.10.2021 di € 310,000,00 = (euro trecentodiecimila/00 iva compresa), redatto da questa Soprintendenza e relativo ai Lavori di restauro della cappella di San Giacinto annessa al complesso di Villa Bellavista;
- che è stata manifestata piena disponibilità e condivisione da parte di O.N.A. e che la stessa, con deliberazione n. 304/5 del 14/03/2019, ha stanziato la somma di € 300.000,00 per urgenti interventi di restauro;
- che O.N.A. metterà a disposizione il contributo di €150.000,00 (euro centocinquantamila/00), ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia nell'ambito del bando n. 7/2019 "Restauro e valorizzazione patrimonio artistico" e destinato al restauro della copertura, delle finiture interne della cupola e di quelle esterne della cappella di San Giacinto annessa a Villa Bellavista;

#### Visto

- l'art. 41, comma 1, del D.P.C.M. 02/12/2019 n. 169, secondo il quale le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio assicurano sul territorio di competenza la tutela del patrimonio culturale;
- l'articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 secondo cui "lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza";
- l'articolo 40, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sulla base del quale "gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici";
- l'articolo 151, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ove prevede che il

Done

S

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possa attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici dirette a consentire il recupero, il restauro e la valorizzazione di beni culturali immobili;

• l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 ove prevede la facoltà, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con le modalità previste dall'articolo 11 della medesima Legge;

l'anno duemilaventuno, il giorno 29 (*ventinove*) del mese di \_novembre in Firenze, presso la sede della **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E PER LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO in piazza Pitti 1**, tra

-il **Dott. Andrea Pessina**, nato a Firenze il 20/03/1963, C.F. PSSNDR63C20D612Q, che dichiara di agire non in proprio ma nella sua qualità di Soprintendente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato (di seguito Soprintendenza), codice fiscale della Soprintendenza n. 94160030485;

- il **Dott. Consigliere Claudio Gorelli**, nato a Roma il 27/10/1945, C.F. GRLCLD45R27H501C, che dichiara di agire non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante dell'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito O.N.A.), Fondazione costituita come Ente morale con D.P.R. n. 630 del 30.06.1959 presso il Ministero degli Interni, con sede a Roma, in via Cavour n. 5- c.f. 80137790582-p.Iva 02127981005.

**si conviene e stipula quanto segue.**

#### **Articolo 1 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione regola i rapporti tra le parti come sopra costituite, per la realizzazione di un intervento di restauro della cappella di San Giacinto annessa al complesso di Villa Bellavista censito al Foglio di mappa n. 16 del NCEU particella n. 4 come meglio individuate nel progetto e nelle planimetrie di cui alla Perizia n. 157 in data 01.10.2021 di € 310.000,00 = (euro trecentodiecimila/00 iva compresa), approvata con D.S. 565 del 16.11.2021.

#### **Articolo 2 – Impegni dei sottoscrittori in attuazione della Convenzione**

Al fine di attuare l'intervento di restauro la Soprintendenza eserciterà le funzioni di stazione appaltante, come definite dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e richiederà apposita garanzia fideiussoria definitiva e polizza assicurativa CAR alle imprese esecutrici che manlevi la S.A. nei confronti di terzi per eventuali danni e sinistri alle cose e alle persone che si verifichino nel periodo di esecuzione dei lavori, esonerando da ogni responsabilità O.N.A.

La Soprintendenza procederà alla realizzazione dell'intervento, anche per quanto riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva, solo dopo l'avvenuta sottoscrizione del presente accordo.

La Soprintendenza provvederà a dare comunicazione a O.N.A. dell'inizio dei lavori con congruo preavviso.

##### **Competono alla Soprintendenza**

- Indagini e attività propedeutiche, quali: rilievi, analisi dei materiali, bonifica delle aree.
- Progettazione dei vari livelli di approfondimento.
- Gestione delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, incluso la stipula dei relativi contratti nelle forme previste, in conformità al D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii..
- Nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii..

- Nomina del Responsabile dei Lavori e Coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione delle opere ai sensi del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii..
- Nomina della Direzione dei lavori, misura e contabilità delle opere.
- Gestione di tutte le attività tecniche necessarie alla fase di esecuzione dei lavori e di direzione degli stessi
- Procedure di Collaudo/Redazione e rilascio del certificato di regolare esecuzione
- Responsabilità e gestione di tutti gli aspetti amministrativi necessari all'esecuzione delle opere quali l'affidamento di eventuali incarichi esterni, lavori e/o servizi.
- Informare periodicamente O.N.A. sullo stato di avanzamento delle procedure e dei lavori.

La Soprintendenza per attuare le predette prestazioni si riserva la facoltà di avvalersi di servizi professionali esterni a supporto dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii..

I costi delle predette attività non potranno complessivamente superare le risorse disponibili.

#### **Competono a ONA**

- Approvare il progetto mediante deliberazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 della Legge Regione Toscana n. 65/2014 e ss.mm.ii., conformemente al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, ferme restando le competenze della Soprintendenza quale stazione appaltante e organo preposto alla tutela del bene.
- Liberare e mettere a disposizione i luoghi di proprietà di O.N.A. oggetto dell'intervento e che sia in ogni caso garantito l'idoneo accesso di mezzi e persone all'area di cantiere e la regolare esecuzione delle opere.
- Segnalare alla Soprintendenza il quadro delle proprie esigenze funzionali in rapporto alle scelte progettuali di recupero della Cappella di san Giacinto.
- Acquisire eventuali titoli abilitativi non delegabili presso i competenti enti territoriali qualora necessari.
- Concedere autorizzazioni ed emanare atti amministrativi di competenza di O.N.A. se necessari a consentire lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra.
- Regolare e curare i rapporti con i proprietari dei fondi finitimi, al fine di garantire l'idoneo accantieramento dell'area interessata dall'intervento e l'agevole esecuzione delle opere.
- Fornire supporto in via continuativa per attività di documentazione e durante le fasi di progettazione ed esecuzione delle opere.
- Fornire una collaborazione alla ricerca storica negli archivi.
- Fornire un eventuale supporto consultivo alle attività di progettazione e di realizzazione delle opere.
- Effettuare le procedure di liquidazione, nelle forme definite di seguito dalla regolare attestazione fornita dalla Soprintendenza
  - Evitare qualsiasi interferenza tra gli operatori che a vario titolo saranno impiegati nello svolgimento delle attività di cantiere e gli utenti dell'immobile.
- Garantire per tutta la durata dell'appalto il libero accesso e passaggio di persone e mezzi nonché l'eventuale occupazione temporanea delle aree e tratti di viabilità limitrofe al Complesso Immobiliare, sia di proprietà di O.N.A..
- Garantire l'accesso ai siti oggetto dell'intervento con preavviso di almeno 24 ore.

*Resoluto*

*[Signature]*

### **Art. 3 – Progettazione: atti di verifica e approvazioni.**

Effettuati i rilievi e raccolti i dati diagnostici delle opere oggetto di intervento, la progettazione sarà sviluppata conformemente a quanto indicato all'art. 23 del D.Lgs 50/2016ss.mm.ii., tenendo conto dei seguenti livelli di approfondimento:

- progetto di fattibilità tecnico economica;
- progetto definitivo/esecutivo.

È comunque fatta salva la facoltà del RUP di stabilire gli idonei livelli di progettazione e individuare i documenti da predisporre.

Gli interventi proposti dalla Soprintendenza dovranno tener conto delle esigenze della proprietà del bene, con particolare riferimento a quelle manutentive.

La Soprintendenza si impegna inoltre ad inserire nella documentazione progettuale e contrattuale l'obbligatorietà di acquisire prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, una Polizza di Assicurazione a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, per un importo massimo di €. 1.000.000,00 (euro un milione) per l'appalto di lavori principale. Per eventuali ulteriori appalti l'importo dell'assicurazione sarà stabilito in misura proporzionale al valore dell'appalto.

La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

### **Articolo 4 – Disponibilità e utilizzo e del complesso**

O.N.A. concede alla Soprintendenza, che accetta, l'uso e l'utilizzo delle aree del complesso immobiliare interessate per il tempo necessario, computato in giorni 240, affinché possano essere eseguiti i lavori e le opere previste dal progetto esecutivo per un importo previsto di € 310.000,00= (Euro trecentodiecimila). Le aree, opportunamente perimetrate in rosso sulle planimetrie allegate, sono individuate dall'apposito progetto definitivo/esecutivo di cui alla perizia n. 157 del 01.10.2021 approvata con D.S. 565/2021, che si intende accettato da ONA con la sottoscrizione della presente; esse vengono concesse nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano e così come indicato all'art.2. Le aree saranno disponibili per la Soprintendenza e per coloro che effettueranno i lavori per tutto il periodo di tempo necessario per consentire l'esecuzione dei lavori e delle opere.


La Soprintendenza si impegna a non apportare alle aree concesse per l'esecuzione dell'intervento di restauro, modifiche che ne comportino variazioni o limitazioni d'uso, nonché a far eseguire i lavori e le opere arrecando il minimo disturbo ed intralcio alla vita e alle attività istituzionali.

### **Articolo 5 - Collaudo**

Una volta ultimati i lavori e le opere, il collaudo verrà effettuato a norma dell'art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., con emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.( da parte della Soprintendenza)

### **Articolo 6 - Titolarità dell'opera**

Per effetto dell'esecuzione dei lavori e delle opere, quanto realizzato sulle proprietà dell'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sarà di titolarità dell'Opera stessa.



### **Articolo 7 - Oneri manutentivi**

Una volta costituito l'uso pubblico sulle aree interessate e sopra specificate, è onere dell'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco procedere alla manutenzione straordinaria delle stesse, intervenendo in merito anche su segnalazione della Soprintendenza. Ricade in capo a O.N.A. l'onere della manutenzione ordinaria delle strutture in oggetto. Qualora O.N.A. si avvalga della facoltà di concedere in comodato le strutture, gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria potranno essere assunti dal comodatario.

### **Articolo 8 – Liquidazione**

È pattuito che ogni spesa e onere conseguente all'esecuzione dell'intervento e all'applicazione della presente convenzione sarà a carico di O.N.A., cui competono gli oneri di liquidazione e che fornirà indicazioni e modalità utili per la fatturazione delle spettanze.

### **Articolo 9 – Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Qualora le Parti non dovessero addivenire alla composizione amichevole della controversia, la stessa sarà di competenza esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 11 e 15 della L. 241/1990 s.m.i. Nel caso di eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'appalto di cui trattasi, entrambe le amministrazioni dovranno convenire in giudizio. Per ogni controversia nascente dall'applicazione del presente atto le parti espressamente designano competente il Foro di Firenze.

### **Articolo 10-Durata della convenzione**


La presente convenzione è vincolante per le parti fino al termine delle procedure di collaudo.

La presente Convenzione, stipulata in unico originale cartaceo e sottoscritta materialmente e mediante firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 della legge n. 241/1990 s.m.i. viene letta, approvata e sottoscritta dalle parti, in segno di completa accettazione, in Firenze, anno duemilaventuno (2021) nel mese di novembre, il giorno 29 (*ventinove*), e sarà registrata solo in caso d'uso.

Il presente Accordo/Convenzione non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art.16 della tabella, allegato B del DPR 642/1972.

**IL SOPRINTENDENTE ABAP-FI**


(Dott. Andrea Pessina)



**O.N.A.**

(Dott. Consigliere Claudio Gorelli)





N=61500

E=48700

1 Particella: 4

Comune: BUGGIANO  
Foglio: 16

Scala originale: 1:2000  
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

26-Nov-2021 14:49:23  
Prot. n. T251346/2021